



# ***PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***

*DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE*

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020)

**Decreto**

n. 7/2020

**Oggetto:** Disposizioni per il differimento dei termini temporali per adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA e AUA

**Il Soggetto Attuatore**

**VISTI:**

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

**VISTI ALTRESI’:**

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 19”

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19” e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, che, tra l'altro, all'art. 103 c. 2, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2022 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti con particolare riferimento alla limitazione di attività produttive;

#### **VISTI INOLTRE:**

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”, che, tra l'altro riordina le competenze in materia di AIA, AUA e autorizzazioni in via generale.

#### **RILEVATO CHE:**

le misure adottate dal Governo e dalla Regione Liguria per far fronte all'emergenza da COVID-19, che dispongono limitazioni o sospensioni di attività riguardanti direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un impatto sulla possibilità di organizzare delle attività produttive in termini di organizzazione del personale e rapporti con i clienti e fornitori;

tale situazione straordinaria crea difficoltà nel rispettare scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali AIA, AUA regionali e autorizzazioni in via generale, stante la difficoltà ad assicurare le operazioni necessarie a tali adempimenti da parte di aziende esterne o proprio personale;

nelle AIA, nelle AUA e nelle autorizzazioni in via generale sono fissate a titolo esemplificativo:

- a) scadenze per l'effettuazione degli autocontrolli programmati con la cadenza prevista nelle autorizzazioni;
- b) comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati;
- c) prescrizioni che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali a partire da una determinata data.

## RITENUTO:

che sia opportuno disporre:

- il differimento al 30 settembre 2020 del termine per adempiere alla trasmissione dei dati di cui all'art. 29-decies comma 2 del d.lgs 152/2006; resta fermo l'obbligo di informazione a carico dei gestori in caso di violazioni delle condizioni dell'autorizzazione nonché l'obbligo di adozione delle misure necessarie al ripristino nel rispetto di quanto riportato al medesimo all'art. 29-decies comma 2 del d.lgs 152/2006;
- il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la trasmissione di altre comunicazioni previste dai provvedimenti di AUA e autorizzazioni in via generale la cui scadenza ricade nel periodo 23 febbraio - 30 luglio;
- sono fatte salve le comunicazioni legate a malfunzionamenti o incidenti, che devono comunque rispettare i tempi previsti dalla norma e dalle autorizzazioni;
- il differimento al 30 settembre 2020 di ulteriori scadenze derivanti da prescrizioni contenute nelle AIA o nelle AUA che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento, l'attivazione di impianti e tecnologie, con particolare riferimento a quelle attività che implicano il ricorso a personale esterno la cui scadenza ricade nel periodo 23 febbraio - 30 luglio;
- la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti sui controlli delle emissioni (autocontrolli) previsti nei PMC delle AIA e nei provvedimenti di AUA - con particolare riferimento a quei controlli che implicano il ricorso a personale esterno - ferma restando l'esecuzione dei campionamenti complessivi previsti nel corso dell'anno.
- qualora la sospensione degli autocontrolli previsti in AIA e AUA fino al 30 aprile non consenta l'esecuzione dei campioni complessivi previsti nel corso dell'anno (ad esempio poiché si richiede cadenza giornaliera o mensile), il Gestore deve dare motivata comunicazione all'autorità competente e all'ARPAL. La sospensione deve essere assentita dall'autorità competente.

## DATO ATTO:

del parere favorevole di ARPAL per quanto di competenza

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. il differimento al 30 settembre 2020 del termine per adempiere alla trasmissione dei dati di cui all'art. 29-decies comma 2 del d.lgs 152/2006; resta fermo l'obbligo di informazione a carico dei gestori in caso di violazioni delle condizioni dell'autorizzazione nonché l'obbligo di adozione delle misure necessarie al ripristino nel rispetto di quanto riportato al medesimo all'art. 29-decies comma 2 del d.lgs 152/2006;
2. il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la trasmissione di altre comunicazioni previste dai provvedimenti di AUA e autorizzazioni in via generale la cui scadenza ricade nel periodo 23 febbraio - 30 luglio;
3. sono fatte salve le comunicazioni legate a malfunzionamenti o incidenti, che devono comunque rispettare i tempi previsti dalla norma o dalle autorizzazioni;
4. il differimento al 30 settembre 2020 di ulteriori scadenze derivanti da prescrizioni contenute nelle AIA o nelle AUA che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento,

l'attivazione di impianti e tecnologie, con particolare riferimento a quelle attività che implicano il ricorso a personale esterno la cui scadenza ricade nel periodo 23 febbraio - 30 luglio;

5. la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti sui controlli delle emissioni (autocontrolli) previsti nei PMC delle AIA e nei provvedimenti di AUA - con particolare riferimento a quei controlli che implicano il ricorso a personale esterno - ferma restando l'esecuzione dei campionamenti complessivi previsti nel corso dell'anno.
6. qualora la sospensione degli autocontrolli previsti in AIA e AUA fino al 30 aprile non consenta l'esecuzione dei campioni complessivi previsti nel corso dell'anno (ad esempio poiché si richiede cadenza giornaliera o mensile), il Gestore deve dare motivata comunicazione all'autorità competente e all'ARPAL. La sospensione deve essere assentita dall'autorità competente.
7. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale;

Copia del presente atto:

- Ai Comuni liguri;
- Alla Città Metropolitana/Province liguri;
- Ad ARPAL;
- Ad ASL;
- Ad ANCI;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, 26 marzo 2020

Il Soggetto Attuatore  
Giovanni Toti

